

Milano, 21 Marzo 2018

AI SIGNORI PRESIDENTI
DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI
e p.c.
ALLE SEGRETERIE ASSOCIATIVE

**Oggetto: REGISTRO COMMERCIO COSE ANTICHE O USATE - ART. 128 DEL R.D. 773/1931 -
PARERE CONSIGLIO DI STATO N. 545 DEL 2 MARZO 2018.**

Gentili Signori,

vi comunichiamo che il Consiglio di Stato, con il parere che vi alleghiamo, si è pronunciato in merito ad una problematica da tempo dibattuta, **ossia la permanenza dell'obbligatorietà o meno della tenuta del registro delle cose antiche o usate** di cui all'art 128 del R.D. 773/1931 (TULPS) a seguito dell'abrogazione dell'art. 126 (TULPS), avvenuta per effetto dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 222/2016.

Il citato parere è stato emanato a seguito di una richiesta di chiarimenti del Ministero dell'Interno che chiedeva se, per effetto dell'abrogazione espressa dell'articolo 126 del TULPS, dovesse ritenersi implicitamente abrogato anche il successivo art. 128, con il conseguente venir meno, per coloro che esercitano il commercio di beni antichi o usati - soggetti indicati nell'abrogato art. 126 - dell'obbligo di tenuta di un registro delle operazioni giornalmente effettuate.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto di non poter condividere la tesi dell'abrogazione implicita della disposizione in questione, affermando che "**per effetto dell'abrogazione espressa dell'art. 126 del TULPS non deve ritenersi implicitamente abrogato anche il successivo art.128, con il conseguente venir meno, per i soggetti che erano indicati nell'abrogato art.126, dell'obbligo di tenere il suddetto registro**".

Il Consiglio di Stato ha, inoltre, espressamente evidenziato che: "*ben diverse sono le finalità delle due disposizioni contenute negli artt. 126 e 128 del TULPS.*

La prima disposizione, quella contenuta nell'art. 126 (ora abrogata), non consentiva l'esercizio del commercio di cose antiche o usate senza una preventiva dichiarazione all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, regolando, quindi, le modalità di accesso all'attività, che si è voluto, con la riforma, rendere libera, mentre la seconda disposizione, contenuta nell'art.128, ha la funzione di rendere possibile un controllo sulle attività svolte".



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



Conclude il Consiglio di Stato che: *“e' quindi ben possibile che un'attività commerciale, riguardante cose antiche o usate, possa oggi essere avviata ed esercitata senza controlli all'accesso, ma che permanga il controllo sulle successive transazioni delle cose antiche o usate.*

Il controllo sulle transazioni, che è reso possibile attraverso l'annotazione delle stesse su un apposito registro, reso obbligatorio dall'art. 128 del TULPS, rende così possibile l'attività di contrasto del mercato illegale delle cose antiche e usate.”

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Fabrizio Pedrazzini)

Art. 126. (abrogato)

Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 128.

I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA